

ORIGINALI PER FAX

N. 2/08 R. C.P.

Comunicazione di decreto
emesso
dal Collegio

nella procedura di concordato preventivo
di

**NUOVA TORCITURA DI
SAGRADO S.p.A.
in liquidazione**

Ai Sigg. Procuratori:

1. Pubblico Ministero – Sede
2. NUOVA TORCITURA DI SAGRADO S.P.A. in liquidazione, in persona del liquidatore e legale rappresentante dott. Walter Furlan, dom. c/o avv. Lucigrai;
- 3. Commissario Giudiziale dott. Claudio TOMBA (fax 0481-523111);
- 4. Liquidatore Giudiziale dott. Piergiorgio RENIER (fax 040-365042).

Data e firma di ricevuta del destinatario se
la Comunicazione è fatta personalmente dal
Cancelliere:



**TRIBUNALE DI GORIZIA
CANCELLERIA FALLIMENTI**

In esecuzione del disposto degli artt. 134 e 136, 176 o 280 o 289 del Codice di Procedura Civile, si comunica che il Collegio, il giorno 27.11.2008 nella causa controindicata, ha pronunciato fuori d'udienza e successivamente depositato nel giorno 3.12.2008 in Cancelleria, il seguente

DECRETO

V. allegato decreto

Dalla Cancelleria addi **3.12.2008**

Il Cancelliere
(Gabriella STERGAR MAREGA)



1

R.C.P. 2/08
Gom. 2466
Rep. 2399

n. 2/08 R.C.P.

T R I B U N A L E D I G O R I Z I A

Il Tribunale di Gorizia, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Daniele	VENIER	Presidente rel.
dott. Roberta	POIRE'	Giudice
dott. Angela	MASIELLO	Giudice

ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

nel procedimento di omologa del concordato preventivo ex art. 160 L.F. presentato in data 18.2.2008 da Nuova Torcitura di Sagrado S.p.a. in liquidazione (di seguito anche NTDS), con sede legale in Sagrado (GO), via IV Novembre n. 7 (codice fiscale 07659520154, numero REA GO-51294), ora in persona del liquidatore e legale rappresentante dott. Walter Furlan, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Frau e Francesca Verna del Foro di Milano e dall'avv. dom. Giuliano Lucigrai

ricorrente

- letti gli atti;
- sentita la relazione del giudice delegato;
- visto il parere favorevole all'accoglimento del ricorso espresso in data 18.11.2008 dal P.M.;
- visto il parere del commissario giudiziale depositato in data 3.11.2008;
- rilevato che a seguito dell'adunanza del 3.9.2008 e nel termine successivo di cui all'art. 178, ult. co. L.F. sono state raggiunte le maggioranze per l'approvazione del concordato ai sensi dell'art. 177 L.F., in particolare essendo la proposta, come modificata con memoria depositata il 7.8.2008, stata approvata dal 82,2942% dei crediti complessivamente ammessi al voto (Euro 14.347.463,00 su Euro 17.434.348,28), e dalla mag-

gioranza delle classi ammesse al voto (3 su 4, contraria la sola classe 6 costituita da artigiani e professionisti degradati);

- rilevato che nessuno dei creditori dissenzienti, benché ritualmente notiziati del procedimento di omologa in data 11-12-14.4.2008, si è costituito in questa sede, non formulando quindi opposizione;

- considerato pertanto che i creditori hanno manifestato integrale consenso all'originaria proposta concordataria, con i rilievi e le osservazioni apportate dal commissario giudiziale;

- rilevato peraltro che la suddivisione del concordato in classi e il dissenso espresso da una di queste impone al Tribunale il vaglio di merito circa la convenienza della proposta con esclusivo riferimento peraltro a questi ultimi (v. art. 180, IV co. L.F.);

- ritenuto che dall'alternativa fallimentare i crediti dei creditori appartenenti alla classe dissenziente non possano ricevere un soddisfacimento maggiore rispetto a quello previsto dalla proposta concordataria, tenuto conto che:

a) come evidenziato dal Commissario Giudiziale, *"non pare praticabile fruttuosamente alcun tipo di azione revocatoria di cui all'art. 67 L.F., in considerazione anche del fatto che la società si trovava - fino al 29.6.2007 - in concordato preventivo e che successivamente a tale data le operazioni effettuate non risulterebbero configurabili alla stregua di atti a titolo oneroso e pagamenti a danno dei creditori"* (pag. 5 del parere);

b) i tempi di esecuzione del concordato risultano più celeri rispetto a quelli propri del fallimento;

c) sussiste un'offerta di acquisto irrevocabile dell'intero compendio aziendale, presentata il 14.2.2008 da Hydra S.r.l., la quale consente - a differenza di quanto prospettabile nella procedura fallimentare - una vendita (a prezzo peraltro superiore a quello stimato dal perito stimatore nominato nella precedente procedura di concordato preventivo) dei beni

in blocco e in tempi brevi, assistita da fideiussione bancaria a prima richiesta di Unicredit Banca S.p.a. per l'importo a titolo di cauzione di Euro 700.000, e accompagnata dalla rinuncia, pretesa quale condizione dall'offerente, di Fi.ind. S.p.a. ai diritti di sfruttamento della centrale idroelettrica che a questa spettano per il periodo dal 2015 al 2040, tale da rendere concretamente commerciabili detti beni;

d) la sopra indicata rinuncia di Fi.ind. S.p.a. assume ora carattere incondizionato, in quanto non più subordinata all'ipotesi in cui il compendio aziendale della NTDS sia assegnato dalla procedura concordataria alla sola Hydra S.r.l. (v. dichiarazione dd. 30.10.2008, allegata in copia sub 2 al parere e depositata all'udienza in originale);

e) quale ulteriore elemento favorevole al soddisfacimento dei creditori, è stata ridotta la somma ipotecariamente garantita in favore della Banca Popolare di Sondrio S.c.p.a. ai fini dell'assenso alla cancellazione dell'ipoteca (v. dichiarazione dd. 29.10.2008, allegata sub 3 al parere e depositata all'udienza in originale);

f) risultano, nella proposta concordataria, postergati i crediti del socio (con il 99,4% delle azioni) Jaeggli S.p.a. e delle altre società del gruppo, pari a complessivi Euro 6.945.426, sino all'avvenuta esecuzione del concordato;

- osservato infine che non sono emerse nella fase successiva alla votazione circostanze tali da modificare la situazione di fatto sulla base del quale è stato espresso il consenso dei creditori, risultando anzi il giudizio di fattibilità già espresso dal Commissario rafforzato dai recenti fatti sopravvenuti e sopra menzionati, costituiti da un lato dal carattere incondizionato della rinuncia di Fi.ind. S.p.a. ai diritti di sfruttamento della centrale idroelettrica che le spettano per il periodo dal 2015 al 2040, e dall'altro dalla riduzione della somma ipotecariamente garantita in favore della Banca Popolare di Sondrio S.c.p.a. ai fini dell'assenso alla cancellazione dell'ipoteca;

- ritenuto pertanto che sussistano i presupposti di cui all'art. 180 L.F.;
- considerato altresì che, trattandosi di concordato con cessione dei beni con espressa previsione di una fase liquidatoria, va nominato un Liquidatore Giudiziale ai sensi dell'art. 182 L.F.;
- ritenuto che non sussistano giustificati motivi per avvalersi dell'attuale liquidatore sociale dott. W. Furlan, sia in quanto questi non ha dichiarato la propria disponibilità a proseguire l'incarico gratuitamente (con conseguente indubbia convenienza per la procedura), ma ha espressamente condizionato la nomina alla liquidazione di un compenso predeterminato in Euro 75.000 (pari cioè al 25% della somma stimata dal Commissario Giudiziale come asseritamente corrispondente al compenso medio liquidabile ai sensi del D.M. 570/92), sia in quanto - comunque - l'indicazione del liquidatore sociale non è stata formulata nel piano approvato dai creditori, ma solo nella memoria di costituzione depositata dalla debitrice nel giudizio di omologazione;
- rilevato che può essere nominato il dott. Piergiorgio Renier, con studio in Trieste, v. Geppa n. 17, in relazione al quale non emergono dagli atti situazioni di incompatibilità o di potenziale conflitto di interessi;
- rilevato che nella liquidazione il Liquidatore si atterrà alle modalità predeterminate nella proposta come approvata e alle ulteriori prescrizioni indicate nel dispositivo del presente decreto, mentre il Commissario Giudiziale (art. 185 L.F.) sorveglierà l'adempimento del concordato, secondo le modalità indicate, riferendo sull'andamento della liquidazione con relazione semestrale e segnalando in ogni caso le eventuali circostanze che possano determinare l'impossibilità di pervenire alla concreta attuazione del piano;
- considerato, quanto al comitato dei creditori, che deve tenersi conto della necessità che lo stesso sia espressione (come richiesto dall'art.

40, cpv. L.F., richiamato dall'art. 182 L.F.) dell'intera classe creditoria, con conseguente designazione di un creditore privilegiato (Equitalia FVG S.p.a.), di un rappresentante della classe dei professionisti (avv. Luciano Loricchio), e di uno (chirografario) dei fornitori (Voith Siemens Hydro Power Generation S.p.a.), i quali nomineranno il Presidente come previsto dal terzo comma del citato art. 40;

- rilevato infine che, in mancanza di opposizioni, non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese del giudizio di omologazione;

P.Q.M.

visti gli artt. 180 ss. L.F.

- 1) omologa il concordato preventivo di Nuova Torcitura di Sagrado S.p.a. in liquidazione (di seguito anche NTDS), con sede legale in Sagrado (GO), via IV Novembre n. 7 (codice fiscale 07659520154, numero REA GO-51294), in persona del liquidatore e legale rappresentante dott. Walter Furlan;
- 2) nomina quale Liquidatore Giudiziale il dott. Piergiorgio Renier, con studio in Trieste, v. Geppa n. 17;
- 3) nomina il comitato dei creditori come segue:
Equitalia FVG S.p.a., avv. Luciano Loricchio, Voith Siemens Hydro Power Generation S.p.a., i quali nomineranno il Presidente come previsto dal terzo comma dell'art. 40 L.F.;
- 4) dispone che il liquidatore giudiziale provveda:
 - a) a redigere e depositare in Cancelleria un elenco aggiornato delle passività e delle attività entro tre mesi dalla comunicazione del presente decreto;
 - b) alla riscossione dei crediti, sia in via giudiziale sia stragiudiziale;
 - c) alla cessione dell'intero compendio aziendale, ove non debba darsi corso all'offerta d'acquisto irrevocabile dd. 14.2.2008 di Hydra S.r.l., secondo quanto previsto dagli artt. 105 a 108 ter L.F. nelle parti compatibili con il programma e mediante le procedure competitive di scelta dell'acquirente che riterrà più opportune, previa adeguata pubblicità e

sulla base dei valori determinati dallo stimatore nominato in corso di procedura;

d) a liquidare l'ulteriore attivo nonché al compimento di tutte le attività necessarie o utili alla liquidazione secondo il programma di liquidazione contenuto nella proposta omologata e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 105 a 108 ter L.F. nelle parti compatibili con il programma suddetto e mediante le procedure competitive di scelta dell'acquirente che riterrà più opportune, previa adeguata pubblicità e sulla base dei valori determinati dallo stimatore nominato in corso di procedura;

e) a richiedere il parere favorevole del Commissario Giudiziale e l'autorizzazione del comitato dei creditori prima di procedere alle vendite di beni immobili (o ad altri atti indicati nell'art. 182, IV comma L.F.), nonché per concludere transazioni e per il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, per stare in giudizio come attore e convenuto, per la nomina di avvocati, coadiutori o ausiliari tecnici, informando in ogni caso preventivamente il giudice delegato;

f) a versare immediatamente le somme destinate al pagamento dei creditori sul conto corrente bancario intestato alla procedura, dal quale il liquidatore potrà effettuare direttamente i prelievi, trasmettendo trimestralmente copia della relativa documentazione al giudice delegato;

g) a rendicontare ogni semestre, con relazione da depositare in cancelleria e da comunicare al commissario giudiziale e al comitato dei creditori, sull'attività compiuta, sullo stato della liquidazione e su ogni altra circostanza utile, con particolare riguardo a quelle che possano determinare l'impossibilità di pervenire alla concreta attuazione del piano;

h) a informare prontamente il giudice delegato, il commissario giudiziale e il comitato dei creditori dell'eventuale impossibilità di dare corso alle suindicate modalità di liquidazione;

i) a ripartire - mediante assegno circolare o bonifico bancario - le disponibilità liquide tra i creditori concorrenti, anche - ove possibile -

mediante riparti parziali e salvo riparto finale, secondo l'ordine previsto nella proposta omologata, tenendo conto delle spese di procedura già sostenute e prevedibilmente da sostenere che possano eccedere le disponibilità dell'apposito deposito giudiziario già in essere, previa formazione di piani di riparto da sottoporre al parere del commissario giudiziale e del comitato dei creditori, e dando nel contempo informazione al giudice delegato;

- l) a provvedere, per i pagamenti di eventuali crediti contestati e per i pagamenti destinati a creditori irreperibili, a depositare i relativi importi in distinti libretti di deposito bancario (da accendere presso Istituto di Credito scelto dallo stesso Liquidatore alle condizioni assicurate per i depositi disposti dal Tribunale) intestati alla procedura con indicazione nominativa del creditore cui si riferiscono e vincolati all'ordine del giudice delegato, il quale ultimo svincolerà le somme così depositate, su richiesta del creditore in caso di irreperibilità ovvero, in caso di crediti contestati, su richiesta del creditore o della debitrice corredata dalla documentazione relativa alla definizione della controversia con sentenza passata in giudicato o con transazione;
- m) a presentare, al termine dell'incarico, il conto della gestione con le formalità prescritte dall'art. 116 L.F. e a richiedere al giudice delegato gli opportuni provvedimenti per l'archiviazione degli atti;
- 5) dispone che il Commissario Giudiziale sorvegli l'adempimento del concordato, secondo le modalità indicate, riferendo sull'andamento della liquidazione con relazione semestrale e segnalando in ogni caso le eventuali circostanze che possano determinare l'impossibilità di pervenire alla concreta attuazione del piano;
- 6) dispone che il giudice delegato provveda, con decreto, su ogni altra necessità che dovesse sorgere nel corso della liquidazione;
- 7) dispone la pubblicazione del presente decreto a norma dell'art. 17 L.F..


Si comunichi alla società debitrice e al commissario giudiziale, il quale provvederà a dare notizia ai creditori.

Gorizia, 27.11.2008.

IL CANCELLIERE
(Gabriella STERGAR MAREGA)

Il Presidente est.

(dott. D. Venier)



Depositato nella Cancelleria del Tribunale
di Gorizia, oggi - 3 DIC. 2008

IL CANCELLIERE
(Gabriella STERGAR MAREGA)

